



CORTE FEDERALE D'APPELLO I^a SEZIONE

RIUNIONE VENERDI' 26GIUGNO 2015

1. Ricorso Sig. LEONARDI PIETRO

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 6 inflitta al reclamante, Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 85, lett. A), paragrafo VI) N.O.I.F., in relazione all'art. 10 comma 3, C.G.S. (nota n. 7944/571 pf14-15 SP/gb del 25.3.2015); nonché per violazione di cui all'art. 85, lett. A), paragrafo VII) N.O.I.F., in relazione all'art. 10 comma 3, C.G.S. (nota n. 7948/572 pf14-15 SP/gb del 25.3.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 51/TFN del 16.4.2015)

La C.F.A., viste le delibere del C.d.a. del Parma Football Club S.p.A. del 9.1.2015 e del 9.2.2015, **ACCOGLIE** il ricorso e, per l'effetto, **ANNULLA** la sanzione inflitta